



Comune di Cerveteri

(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE E DEL PATRIMONIO ARBOREO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021. Regolamento pubblicato all'Albo Pretorio comunale in data 10/08/2021 per quindici giorni consecutivi ed entrato in vigore in data 01/09/2021.

Contestualmente è abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente Regolamento.

INDICE

Sommario

PREMESSA.....	3
Art. 1 - Principi generali	3
Art. 2 - Oggetto della tutela	3
Art. 3 - Richiesta e rilascio autorizzazioni	3
Art. 4 - Opere di mitigazione e compensazione ambientale – Nuovi impianti	5
Art. 5 - Abbattimento di alberature in zone sottoposte a vincolo	5
Art. 6 - Validità dell'autorizzazione.....	6
Art. 7 - Emanazione di ordinanza sindacale	6
Art. 8 - Oneri a carico dei proprietari delle piante.....	6
Art. 9 - Ripristino.....	6
Art. 10 - Prescrizioni tecniche per potature e trapianti.....	6
Art. 11 - Salvaguardia delle piante e del suolo	8
Art. 12 - Salvaguardia dei terreni incolti e delle aree verdi private in centro urbano.....	8
Art. 13 - Smaltimento dei rifiuti vegetali provenienti da sfalci o potature.....	8
Art. 14 - Uso e tutela delle aree a verde pubblico.....	9
Art. 15 - Sanzioni	9
Art. 16 - Entrata in vigore.	11

PREMESSA

In linea con le tendenze politiche internazionali ed europee in materia di sviluppo sostenibile e di conservazione della biodiversità l'obiettivo del *Regolamento comunale per la tutela del verde e del patrimonio arboreo* è fornire una visione strategica in materia di verde urbano, inteso come l'insieme delle componenti biologiche che concorrono a determinare l'impronta funzionale e paesaggistica di un centro abitato in equilibrio ecologico col territorio, esso è un vero e proprio sistema complesso, formato da un insieme di superfici e di strutture vegetali eterogenee, in grado di configurarsi come un bene di interesse collettivo e come una risorsa multifunzionale per la città e per i suoi abitanti.

Se adeguatamente pianificato, progettato e gestito, il verde può svolgere molteplici funzioni e produrre importanti benefici per l'ambiente, e quindi per la società: i cosiddetti servizi ecosistemici. Se consideriamo gli aspetti *igienico-sanitari*, i suoi effetti positivi sul clima locale, sulla qualità dell'aria, sui livelli di rumore, sulla stabilità del suolo sono di tutta evidenza. Gli spazi verdi cittadini ospitano inoltre una flora ricca e varia e possono offrire habitat idonei per numerose specie animali, concorrendo alla conservazione della biodiversità. Considerando gli aspetti *socio-economici*, è innegabile che una città "verde", oltre ad apparire esteticamente più apprezzabile e appetibile a livello turistico, è in grado di incontrare i fabbisogni di ricreazione, relazione sociale, crescita culturale e di salute dei propri abitanti. Il regolamento è dunque uno strumento di *gestione e valorizzazione partecipata* di questo importante bene comune di grande valore, oltre che ambientale anche estetico.

Art. 1 - Principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi sul patrimonio arboreo e del verde pubblico e privato del territorio del Comune di Cerveteri.

L'Amministrazione comunale assicura sul proprio territorio la conservazione, la cura e la corretta manutenzione del patrimonio vegetale. Il Comune adotta inoltre tutte le azioni necessarie a garantire la corretta e piena fruizione del verde pubblico e privato, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e di igiene pubblica.

È compito dell'Amministrazione comunale:

- preservare le aree verdi e la vegetazione arborea ed arbustiva;
- regolamentare l'attività di manutenzione (potatura, abbattimento, difesa sanitaria, impianto, cure colturali, ecc.) della vegetazione urbana arborea ed arbustiva;
- disciplinare la fruizione delle aree verdi pubbliche, ai fini della tutela, della sicurezza pubblica e dell'igiene.

Art. 2 – Oggetto della tutela

Le disposizioni di cui al presente regolamento *si applicano*, in tutte le aree per le quali vigono le norme del regolamento edilizio, nei seguenti ambiti:

- alle alberature in proprietà pubbliche e private, comprese quelle collocate lungo le strade;
- alle alberature di specie tipiche del territorio comunale disposte sia singolarmente che in filari o in gruppi lungo fossi, corsi e specchi d'acqua, fondi agricoli e nelle adiacenze di fabbricati rurali.

Le disposizioni di cui al presente regolamento *non si applicano* nei seguenti ambiti:

- agli impianti arborei industriali quali frutteti e vigneti ed agli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive; tali impianti per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitano lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente;
- alle zone boscate, soggette alla legge regionale n. 39/02 ed al regolamento di attuazione dell'art. 36 della medesima legge;
- agli alberi ed ai gruppi di alberi per i quali sono stabilite particolari o più severe forme di protezione in base alle leggi ed alle normative vigenti;
- alle piante a dimora su superfici adibite alla produzione in aziende vivaistiche;
- agli alberi a portamento cespuglioso ed ai cespugli.

Art. 3 - Richiesta e rilascio autorizzazioni

Regolamento Comunale per la tutela del Verde e del Patrimonio Arboreo

La vegetazione arborea privata non può essere abbattuta senza specifica autorizzazione del competente Ufficio, fatte salve superiori limitazioni di cui alla vigente normativa di legge con riferimento ai boschi e alle aree sottoposte a vincoli idrogeologici (PAI), zone a protezione speciale (ZPS), siti di interesse comunitario (SIC), e/o storici e/o panoramici e/o paesaggistici e fatti salvi eventuali diritti di terzi e qualunque autorizzazione e/o concessione di competenza di altri organi o autorità, specie nei riguardi urbanistici, monumentali, archeologici, idraulici, stradali o di uso civico.

Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura e le caratteristiche delle piante di cui al comma 1 deve chiedere preventiva autorizzazione al Servizio Ambiente e Mobilità del Comune di Cerveteri.

L'Ufficio competente di cui al comma 2 autorizza gli abbattimenti di essenza arboree sussistendo le seguenti condizioni:

nell'ambito di luoghi pubblici:

1. deve essere accertato lo stato di pericolo o danno costituito dal permanere dell'alberatura o la sussistenza di una condizione patologica degenerativa irreversibile della pianta;
2. in caso di realizzazione di opere di interesse pubblico, deve essere accertata l'impossibilità di mantenere l'alberatura nel sito e la contemporanea impossibilità di procedere – anche in ordine a valutazioni circa l'interesse pubblico – allo spostamento in altro luogo dell'alberatura;

nell'ambito di luoghi privati (deve essere accertata almeno una delle seguenti condizioni):

1. pericolo per la pubblica o privata incolumità, derivante dal permanere della alberatura, conseguente a cause fitopatologiche o strutturali;
2. pericolo per la pubblica o privata incolumità conseguente a perdita di stabilità di strutture edilizie legittimate, derivante dal permanere della alberatura;
3. esistenza di fitopatologie specifiche, ovvero documentata opportunità agronomica, quale contiguità ad altre alberature o manufatti che ne pregiudichino il regolare sviluppo o infine piante che per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro normale sviluppo vegetativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 circa obblighi e prescrizioni da rispettare nella esecuzione degli interventi di potatura;
4. interferenza con interventi edilizi autorizzati.

L'istruttoria, espletata dal competente Ufficio Ambiente e Mobilità, verrà definita nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Ogni eventuale abbattimento di piante può essere effettuato solo previa autorizzazione del Dirigente preposto, fatte salve le speciali disposizioni di legge che tutelano le piante insistenti su parchi e giardini sottoposti ai vincoli della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici dello Stato.

La domanda relativa all'autorizzazione deve essere inoltrata all' Ufficio Ambiente e Mobilità, presentata in carta legale dal proprietario del fondo su cui vegeta la pianta ed indirizzata, utilizzando obbligatoriamente (pena l'inammissibilità della domanda) uno dei moduli reperibili sul sito del Comune di Cerveteri ed unendo la documentazione indicata all'interno degli stessi.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata una perizia a firma di tecnico abilitato dottore agronomo o forestale, agrotecnico o perito agrario nel caso di piante in precario stato fitovegetativo, e relazione tecnica redatta da geometra, architetto figure professionali simili esclusivamente nel caso in cui le piante arrechino danni a strutture edilizie legittimate, completa di documentazione fotografica delle alberature da abbattere, che attesti lo stato di salute precario della pianta e/o la situazione di rischio potenziale imminente per la pubblica o privata incolumità o fotografie di danni arrecati a strutture edilizie legittimate. Alla relazione dovrà essere allegata planimetria in scala adeguata con la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e da abbattere e di quella/e da reimpiantare in sostituzione.

Resta impregiudicata la facoltà del proprietario, nel caso in cui ritenga che l'albero provochi immediato e grave pericolo per l'incolumità pubblica o privata, procedere all'abbattimento sotto propria diretta responsabilità e dopo aver prodotto specifica perizia tecnica asseverata ed esauriente documentazione fotografica datata. Resta inoltre salva la possibilità del proprietario di avvertire le autorità di pubblica sicurezza, richiedendo un intervento immediato ai Vigili del Fuoco, in caso di gravissimo ed imminente pericolo.

Alla domanda dovrà inoltre essere allegato in originale il bollettino di pagamento dei diritti di

istruttoria pari ad € 80.00 (euro ottanta) da versarsi sul c/c postale nr. 51173003, intestato al Comune di Cerveteri, con causale "Abbattimento alberature" o in alternativa a mezzo di Bonifico Bancario a favore di Comune di Cerveteri — IBAN IT63U0306939042100000046024 con l'indicazione della causale "Abbattimento alberature".

Entro novanta giorni dal termine del rilascio della autorizzazione, deve essere presentata al Comune una comunicazione, a firma del titolare dell'autorizzazione, attestante l'avvenuto reimpianto come prescritto dall'autorizzazione; la comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione fotografica attestante il nuovo impianto.

L'omessa comunicazione di reimpianto nel termine sopra stabilito costituisce, previo sollecito da parte della Amministrazione Comunale, motivo di applicazione della sanzione di cui all'art. 15 comma 1 lettera d).

Le operazioni di abbattimento, sia nell'ambito dei luoghi pubblici che dei luoghi privati, dovranno essere effettuate in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative antinfortunistiche e senza recare alcun pericolo a persone e cose.

A seguito del ricevimento della domanda al Protocollo Generale del Comune, l'ufficio competente di cui al comma 2, accertata d'ufficio l'esistenza dei necessari presupposti ai sensi del presente regolamento, procede al sopralluogo per la verifica delle condizioni dichiarate nella domanda; a seguito del sopralluogo redige relazione di istruttoria, proponendo l'accoglimento ovvero il rigetto della domanda. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della domanda (ridotto a trenta giorni in caso di domanda per rischi per la pubblica incolumità ovvero per rischi alla stabilità delle strutture), verrà rilasciata apposita autorizzazione a firma del Dirigente competente.

Il Comune può richiedere integrazioni alla documentazione presentata o modifiche dell'intervento; in tal caso il termine di istruttoria rimane sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa richiesta; in caso di richiesta di integrazione la documentazione dovrà essere presentata non oltre 60 giorni, superati i quali si procederà al diniego e conseguente archiviazione della pratica.

Art. 4 – Opere di mitigazione e compensazione ambientale – Nuovi impianti

Nella domanda il proprietario del fondo su cui insiste la pianta si deve impegnare alla piantumazione di nuova alberatura simile a quella da abbattere od altra essenza autoctona o comunque secondo la lista di cui all'**allegato A**, e ad indicare la localizzazione del nuovo impianto anche qualora non avvenisse nello stesso luogo dell'abbattimento, delle dimensioni minime di centimetri 20 cm di circonferenza misurata a metri uno da terra. Il mancato reimpianto è sanzionato ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera d) ed il mancato attecchimento, constatato anche dopo un anno dall'autorizzazione rilasciata, è sanzionato con l'obbligo di nuovo reimpianto. In caso di indisponibilità dello spazio necessario al reimpianto nel luogo di dimora della pianta, l'Ufficio comunale potrà motivatamente autorizzare il reimpianto (a cura e spese del richiedente) anche in altra area pubblica di proprietà comunale per la quale, l'Ufficio Ambiente e Mobilità darà specifica indicazione della specie da reimpiantare e del luogo dove effettuare il reimpianto.

Entro novanta giorni dal termine del rilascio della autorizzazione, deve essere presentata al Comune una comunicazione, a firma del titolare dell'autorizzazione, attestante l'avvenuto reimpianto come prescritto dall'autorizzazione; la comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione fotografica attestante il nuovo impianto.

L'omessa comunicazione di reimpianto nel termine sopra stabilito costituisce, previo sollecito da parte della Amministrazione comunale, motivo di applicazione della sanzione di cui all'art. 15 comma 1 lettera d).

I nuovi impianti e la sostituzione delle piante il cui abbattimento è stato autorizzato, dovranno essere eseguiti nel rispetto delle indicazioni impartite dall'Ufficio Manutentivo ed Ambiente, sia per quanto concerne l'individuazione del genere e della specie, che per le dimensioni della pianta.

I nuovi impianti sono regolati, per quanto riguarda le distanze dai confini, dall'articolo 892 e successivi del Codice Civile.

Art. 5 – Abbattimento di alberature in zone sottoposte a vincolo

Qualora le alberature ricadano in aree sottoposte a vincolo ai sensi del *d.lgs. 42/04*, la procedura amministrativa seguirà quanto stabilito dal *d.lgs. 42/04*.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata presso l'ufficio Ambiente e Mobilità del Comune di
Regolamento Comunale per la tutela del Verde e del Patrimonio Arboreo

Cerveteri che provvederà ad informare le Soprintendenze competenti, secondo quanto previsto dall'art. 159 d.lgs. 42/04 (ex punto 4 dell'art. 151 d.lgs. 490/99). L'autorizzazione diventerà esecutiva trascorsi settanta giorni dalla data di protocollo di presentazione al Ministero per i beni e le attività culturali, per dar modo alle Soprintendenze di esercitare le funzioni di controllo (art. 159, comma 3 d.lgs. 42/04).

Art. 6 – Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di mesi 3 (tre) dalla data di rilascio; il soggetto autorizzato è tenuto a dare comunicazione all'ufficio Ambiente e Mobilità con almeno cinque giorni di anticipo dalla data di avvio delle operazioni di abbattimento.

Art. 7 - Emanazione di ordinanza sindacale

L'Amministrazione Comunale si riserva di poter imporre, con ordinanza sindacale, che il proprietario di un terreno, parco o giardino, esegua determinati lavori per la cura, la conservazione e la salvaguardia del verde nel suo complesso e delle alberature.

Il corpo della polizia municipale verificherà, con opportuni sopralluoghi, l'adempimento delle disposizioni contenute nelle ordinanze.

Qualora una o più architetture vegetali presenti nella proprietà vengano riconosciute quali beni culturali e ambientali, ai sensi del D.lgs. 490/99, il proprietario è tenuto a seguire le disposizioni di legge in ordine alla manutenzione, conservazione e sostituzione.

Art. 8 - Oneri a carico dei proprietari delle piante

Gli abbattimenti delle piante opportunamente individuate, compresi di oneri di smaltimento, o il loro reimpianto, dovranno essere eseguiti ad esclusiva cura e spese del richiedente.

Art. 9 - Ripristino

Le presenze arboree alterate a seguito di eventuali abbattimenti o trapianti, dovranno essere ripristinate o modificate tenendo conto dei parametri storico - paesaggistici e dei moderni criteri di tecnica colturale, privilegiando le specie autoctone, le cui caratteristiche, genere, specie e altezza, verranno stabilite nell'autorizzazione al taglio o al trapianto.

Art. 10 - Prescrizioni tecniche per potature e trapianti

L'impianto di nuove alberature e la potatura di allevamento dovranno essere conformi alle nuove esigenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione.

Le potature di mantenimento, principalmente dirette a mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi delle piante ed assicurare al soggetto le migliori condizioni vegetazionali e di stabilità, avranno carattere limitato ai casi di effettiva necessità, al fine di garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica o privata.

La potatura dei grossi rami, se realmente necessaria, dovrà venire eseguita con tecniche appropriate.

L'intervento di potatura si potrà eseguire:

- a) dal 1° novembre al 31 marzo per le latifoglie e le conifere non resinose;
- b) tutto l'anno per le conifere resinose;
- c) Da marzo ad ottobre per le palme.

A) Potatura di piante di alto fusto a foglia caduca

Interventi di potatura, di ristrutturazione c/o mantenimento al fine di riformare una chioma dall'aspetto naturale, dovranno prevedere:

- eliminazione di rami e parti di tronchi secchi;
- taglio all'inserzione, delle branche e dei rami in soprannumero;
- riduzione, dove necessario, in altezza dell'albero asportando il prolungamento delle branca al di sopra della nuova cima, formando così una nuova cima principale più bassa della precedente (taglio di ritorno);
- branche e rami concorrenti rimossi e accorciati;
- i rami laterali dovranno essere trattati nello stesso modo solo se il diametro delle chiome è sproporzionato

- rispetto all'altezza;
- riduzione o eliminazione dei rami in prossimità di abitazioni o cavi elettrici;
- tutti i tagli dovranno essere eseguiti correttamente senza danneggiare o asportare il collare, rispettando l'integrità delle barriere difensive naturali;
- tutti gli attrezzi impiegati per i lavori di potatura, dovranno essere sempre accuratamente disinfettati con sali quaternari di ammonio al 4% prima di passare a interventi su altre piante.
- tutti gli interventi sui platani dovranno rispettare la normativa vigente dandone comunicazione al preposto ufficio sovracomunale.

B) Potatura di piante di alto fusto sempreverdi

Interventi di potatura atti a mantenere o riformare una chioma dall'aspetto naturale:

- eliminazione dei rami secchi;
- riduzione, dove necessario, in altezza dell'albero asportando il prolungamento delle branche al di sopra della nuova cima, formando così una nuova cima principale più bassa della precedente (taglio di ritorno);
- i rami laterali dovranno essere trattati nello stesso modo solo se il diametro delle chiome è sproporzionato rispetto all'altezza;
- riduzione o eliminazione dei rami in prossimità di abitazioni o cavi elettrici;
- eventuale diradamento dei rami;
- tutti i tagli dovranno essere eseguiti correttamente senza danneggiare o asportare il collare, rispettando l'integrità delle barriere difensive naturali;
- tutti gli attrezzi impiegati per i lavori di potatura, dovranno essere sempre accuratamente disinfettati con sali quaternari di ammonio al 4% prima di passare a interventi su altre piante.

C) Rimonda delle palme

- Sono vietati i tagli di foglie che riducono in maniera drastica la vegetazione limitandola ad un ciuffo apicale e la scorticatura della stipite.
- I lavori di rimonda dovranno prevedere:
 - accurata ripulitura dello stipite da eventuali rampicanti;
 - asportazione dei vecchi residui delle foglie, taglio delle vecchie infiorescenze e spate, taglio delle foglie secche, due giri delle verdi e scalpellatura dei tacchi, in forma lunga, come da pianta campione comunale. I tacchi dovranno essere ben rifiniti con idonei attrezzi da taglio e non presentare spaccature o slabbrature;
 - le nuove infiorescenze ed i giovani caschi di datteri dovranno essere conservati;
 - nell'esecuzione dei lavori è consentito l'uso dei ramponi solo per le piante non raggiungibili mediante piattaforma idraulica o autoscala in quanto le ferite arrecate allo stipite della palma dai ramponi possono essere fonte di infezione parassitaria;
- tutti gli attrezzi impiegati per i lavori di potatura, dovranno essere sempre accuratamente disinfettati con sali quaternari di ammonio al 4% prima di passare a interventi su altre piante.

D) Grandi trapianti

Questo intervento si rende necessario quando si intende salvare piante di pregio botanico ed estetico.

Al fine di arrecare il minor danno possibile occorre preparare l'esemplare arboreo con precisi accorgimenti tecnici. La preparazione dovrà iniziare nella stagione prima del trapianto, effettuando attorno al tronco lo scavo di una zolla circolare proporzionata allo sviluppo della pianta e alle esigenze della specie.

Lo scavo andrà riempito con terriccio leggero in modo di permettere all'apparato radicale di sviluppare radici attive in prossimità del tronco che rimarranno incluse nella zolla da estirpare.

Andranno osservate queste precauzioni:

- effettuare il trapianto nel rispetto del ciclo biologico della pianta cercando di mantenere, nella messa a dimora, l'orientamento solare originario;
- per le palme il periodo consentito per il trapianto è giugno-agosto;
- ridurre leggermente la chioma prima dell'estirpazione;
- utilizzare sostanze antitranspiranti;
- dopo il trapianto utilizzare protezioni contro l'eccessiva insolazione.

E) Epoca di potatura

La potatura dovrà essere effettuata solo da personale specializzato.

La potatura dovrà essere praticata durante il periodo di minore attività vegetativa della pianta.

Regolamento Comunale per la tutela del Verde e del Patrimonio Arboreo

Art. 11 - Salvaguardia delle piante e del suolo

Tutti gli interventi di scavo, scasso o di bitumatura che per varie ragioni dovessero essere effettuati in prossimità di apparati radicali, dovranno avere la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Servizio Ambiente e Mobilità, che provvederà conseguentemente a disciplinare le relative modalità di esecuzione.

Sono vietate cementificazioni, edificazioni, accensioni di fuochi, scarichi e depositi di materiali inquinanti e nocivi alle piante, accumulo di materiale di risulta o simili nell'area di incidenza delle piante.

E' vietato agganciare alle piante o ai rami fili per illuminazioni natalizie o altri impianti.

E' vietato altresì qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite alle piante.

Nell'ambito di cantieri allestiti in aree verdi tutti gli alberi devono essere muniti di una robusta protezione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale.

Art. 12 - Salvaguardia dei terreni incolti e delle aree verdi private in centro urbano

È fatto obbligo a tutti i proprietari dei terreni ricadenti nelle aree urbane del Comune, di effettuare la pulizia e gli sfalci periodici di tali terreni affinché, oltre al decoro del territorio comunale, non sussistano problemi fitosanitari e d'incendio, con l'obbligo di asportare i prodotti dello sfalcio.

L'eventuale inosservanza di tale norma costituirà oggetto di procedimento sanzionatorio ai sensi del presente regolamento.

I proprietari di aree verdi all'interno del centro urbano, sono tenuti a provvedere al decoro, alla cura e alla manutenzione delle stesse secondo le migliori pratiche agronomiche e provvedendo al contenimento delle specie infestanti, con particolare riferimento alla legislazione regionale emanata a difesa della diffusione e delle norme obbligatorie di salvaguardia fitopatologia e di profilassi delle malattie epidemiche delle piante. I proprietari di aree verdi in centro urbano hanno la responsabilità e l'obbligo di provvedere alla manutenzione costante delle proprie piante e/o siepi affinché non invadano, oltre il confine di proprietà, spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi etc.) o altre proprietà, interferendo con la circolazione pedonale e/o veicolare, ostruendo la visibilità della segnaletica stradale, mettendo a rischio la sicurezza e l'incolumità altrui o trasgredendo a quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice della Strada. I proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali, vicinali e di uso pubblico, marciapiedi e piste ciclabili sia all'interno che all'esterno dei centri abitati del Comune, devono provvedere a mantenere le siepi, alberature ed altri tipi di vegetazione, ivi comprese le piante di alto fusto, permanentemente regolati in modo tale da evitare restringimenti della strada, marciapiedi e piste ciclabili, garantire la visibilità e la sicurezza della circolazione, assicurare la piena visibilità e leggibilità della segnaletica dalla distanza e dall'angolazione necessarie. Devono altresì ridurre opportunamente o tagliare le piante che per età, altezza, stato vegetativo e collocazione possano interessare la sede pubblica in caso di caduta parziale o totale o in caso di eventi atmosferici tipo vento, neve, ecc. anche se eccezionali o imprevisi. Per le piante di particolare pregio, vanno ottenute le previste autorizzazioni presso l'Ufficio Tecnico comunale al servizio Ambiente.

In caso lavori di taglio e potatura bisogna rimuovere e smaltisce tempestivamente gli scarti e residui vegetali, è severamente vietato l'abbruciamento.

I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito devono rimuovere fogliame, fiori, alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati che possano interessare il piano stradale, pedonale o ciclabile.

Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative nonché dovrà provvedere al tempestivo ripristino del decoro dei luoghi provvedendo direttamente, fatta salva l'azione sostitutiva dell'amministrazione con spese a carico del proprietario/i.

Il Dirigente dell'Area Ambiente e mobilità provvederà inoltre ad ingiungere con ordinanza il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo, assegnando un termine entro il quale provvedere. In caso di mancato rispetto del termine assegnato dall'ordinanza, il Comune provvederà in danno, addebitando le spese sostenute per l'intervento al proprietario inadempiente.

L'Amministrazione comunale si riserva di poter imporre, con ordinanza del Sindaco ovvero del Dirigente competente, che il proprietario di un terreno, parco o giardino, esegua determinati lavori per la cura, la conservazione e la salvaguardia del verde nel suo complesso e delle alberature. Il Corpo della Polizia municipale verificherà, con opportuni sopralluoghi, l'adempimento delle disposizioni contenute nelle ordinanze.

Art. 13 - Smaltimento dei rifiuti vegetali provenienti da sfalci o potature

Regolamento Comunale per la tutela del Verde e del Patrimonio Arboreo

Compete ai produttori di rifiuti speciali di origine vegetale il conferimento a soggetti autorizzati secondo le modalità previste dalla legge e nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- a) per lo smaltimento di rifiuti vegetali è vietato l'utilizzo dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
- b) è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nelle immediate vicinanze dei contenitori, qualsiasi rifiuto vegetale, anche se racchiuso in sacchetti;
- c) il conferimento dei rifiuti vegetali deve avvenire esclusivamente presso i centri di smaltimento appositamente attrezzati e autorizzati. Il conferimento dei rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione dei giardini privati può essere effettuato dai cittadini presso le isole ecologiche di Cerveteri – Via Settevene Palo Nuova, limitatamente ai rifiuti direttamente prodotti e classificati come urbani ed assimilati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; nelle medesime isole ecologiche rimane vietato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di gestione dei rifiuti, il conferimento dei rifiuti vegetali da parte di Enti, imprese ed artigiani operanti a titolo professionale;
- d) la raccolta, il trasporto e l'avviamento a recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali prodotti da enti, imprese ed artigiani nell'ambito delle attività svolte a titolo professionale rimangono comunque soggetti alle norme generali sulla gestione dei rifiuti.

Art. 14 - Uso e tutela delle aree a verde pubblico

1. Le superfici investite a verde pubblico dovranno essere mantenute nella loro integrità, funzionalità ed aspetto estetico. Il loro utilizzo da parte degli utenti dovrà essere improntato al massimo rispetto dell'ecosistema e della situazione strutturale esistente.
2. È fatto pertanto divieto di alterare, manomettere, danneggiare le superfici a verde, con qualsiasi azione aggressiva nei loro confronti, nonché l'uso improprio, l'imbrattamento ed il danneggiamento di strutture e arredi complementari.
3. Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato:
 - l'accesso e la circolazione di mezzi motorizzati ad eccezione dei mezzi di soccorso, di vigilanza, di commercio ambulante in possesso di autorizzazione, motocarrozze per portatori di handicap, mezzi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde;
 - gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta predisposti;
 - imbrattare, deturpare e rimuovere segnaletiche o manufatti presenti, nonché far uso delle strutture in modo difforme alla loro destinazione;
 - asportare terra;
 - eliminare o danneggiare le specie arboree ed arbustive;
 - appendere a piante ed arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici non relativi all'indicazione della specie;
 - versare sul suolo e nelle acque sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
 - campeggiare, pernottare ed accendere fuochi al di fuori delle aree all'uopo predisposte;
 - effettuare la pulizia dei veicoli;
 - catturare o molestare animali selvatici, fatti salvi eventuali interventi di bonifica ed igiene;
 - permettere ad un animale in proprio affidamento di defecare sui vasi ed i prati salvo ove siano stati approntati spazi appositi;
 - calpestare i prati ove espressamente indicato;
4. Il transito di biciclette o altri mezzi non motorizzati è consentito a velocità moderate e comunque senza arrecare danno o disturbo alla libera fruizione degli spazi.

Art. 15 - Sanzioni

In caso di inosservanza al presente regolamento, verranno applicate, a carico del proprietario e della Ditta esecutrice dei lavori, in ragione di ciascun albero, le seguenti sanzioni, che saranno emesse dal corpo dei vigili urbani:

	Trasgressioni	IMPORTO / €
a	Lesioni all'apparato radicale, potatura eseguita in modo diverso da quanto prescritto, con danneggiamento consistente	500,00 (euro cinquecento)
b	Danneggiamento od abbattimento di un albero ornamentale	1500,00 (euro millecinquecento)
c	Mancato rispetto degli adempimenti previsti delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, e nelle ordinanze emesse, fatto salvo l'obbligo di provvedere ugualmente all'esecuzione di tutte le prescrizioni previste nell'autorizzazione/ordinanze stessa	500,00 (euro cinquecento)
d	Mancato rispetto dell'obbligo di reimpianto di nuova alberatura	500,00 (euro cinquecento)
e	Per tutte le altre contravvenzioni al regolamento non previste nel presente articolo	50,00 (euro cinquanta)
f	Mancato rispetto dell'obbligo di salvaguardia e manutenzione dei terreni incolti	400,00 (euro trecento)
g	Transito con mezzi motorizzati sulla viabilità interna alle aree verdi	50,00 (euro cinquanta)
h	Transito o sosta con mezzi motorizzati su manto erboso	300,00 (euro trecento)
i	Sosta con mezzi motorizzati su aree pavimentate interne alle aree verdi	50,00 (euro cinquanta)
j	Utilizzazione senza autorizzazione delle aree verdi per manifestazioni	1.000,00 (euro mille)
k	Danni ad arredi ed attrezzature (oltre al pagamento dei danni)	200,00 (euro duecento)
l	Danneggiamento di essenze vegetali	100,00 (euro cento)
m	Affissione di cartelli o altro agli alberi	100,00 (euro cento)
n	Accensione di fuochi	200,00 (euro duecento)
o	Asporto di terra o cotico erboso	150,00 (euro centocinquanta)
p	Accesso con cani in zone interdette	50,00 (euro cinquanta)
q	Mancata asportazione degli escrementi	100,00 (euro cento)
r	Mancato possesso di paletta per escrementi	25,00 (euro venticinque)
s	Mancata chiusura dei cancelli delle aree di sgambatura	50,00 (euro cinquanta)
t	Abbandono/sversamento di rifiuti vegetali su suolo pubblico e privato ad uso pubblico	250,00 (euro duecentocinquanta)
u	Mancata manutenzione di siepi e di aree confinanti con aree soggette a pubblico transito	200,00 (euro cento)

Ogni altra contravvenzione al regolamento non prevista nel presente articolo:

In aggiunta alle sanzioni previste dalle lettere **a b c d** etc., di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale, nel caso di danneggiamento grave anche a seguito di esecuzione di intervento diverso da quello descritto o abbattimento di albero di particolare pregio ornamentale o ambientale, potrà esigere dal contravventore una nuova messa a dimora, fino alla concorrenza del valore di mercato, della pianta

danneggiata, determinata ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Ambiente e mobilità.

Coloro che, privi di autorizzazione, effettueranno interventi sugli alberi rientranti nel presente regolamento, oltre alle sanzioni di cui sopra, saranno, altresì vincolati al ripristino del patrimonio arboreo con un numero di alberi, di dimensione e specie, indicati dall'Ufficio Ambiente e mobilità, pari al valore del danno arrecato gli alberi in questione.

All'accertamento ed alla contestazione circa l'inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento procederà il personale del Comando della Polizia Municipale di concerto con l'Ufficio Tecnico - Ambiente e mobilità.

Art. 16 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo della compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Contestualmente è abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente Regolamento.

Allegato A)

ELENCO ALBERATURE DA REIMPIANTARE			
NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE	ALTEZZA MINIMA MT	CIRCONFERENZA MINIMA CM
ACER CAMPESTRE	ACERO CAMPESTRE	2,50/3,00	20
ALNUS GLUTINOSA	ONTANO	2,50/3,00	20
ALBIZIA JULIBRISSIN	ACACIA DI COSTANTINOPOLI	2,50/3,00	20
ARBUTUS UNEDO	CORBEZZOLO	2,00/2,50	20
CEDRUS DEODARA	CEDRO HIMALAYA	3,00/3,50	20
CEDRUS ATLANTICA	CEDRO ATLANTE	3,00/3,50	20
CERCIS SILIQUASTRUM	ALBERO DI GIUDA	2,50/3,00	20
CERATONIA SILIQUA	CARRUBO	2,50/3,00	20
CINNAMOMUM CAMPHORA	CANFORA	2,50/3,00	20
COCCOLUS LAURIFOLIUS	LAURO TRINERVIO	2,50/3,00	20
CRATAEGUS MONOGYNA	BIANCOSPINO	2,00/2,50	20
CUPRESSUS SEMPERVIRENS	CIPRESSO	3,00/3,50	20
ELEAGNUS ANGUSTIFOLIA	ELEAGNO ARBOREO	2,00/2,50	20
EUCALIPTUS SPP.	EUCALITTO	3,00/3,50	20
KOLREUTERIA PANICULATA	ALBERO DELLE LANTERNE	2,50/3,00	20
LAGERSTROEMIA INDICA	LAGERSTROEMIA	2,00/2,50	20
MELIA AZADARACH	ALBERO DEI ROSARI	2,50/3,00	20
MIMOSA ACACIA	MIMOSA	3,00/3,50	20
MORUS ALBA	GELSO BIANCO	3,00/3,50	20
MORUS NIGRA	GELSO NERO	3,00/3,50	20
OLEA EUROPEA	OLIVO	2,50/3,00	20
QUERCUS CERRIS	CERRO	2,50/3,00	20
QUERCUS FRAINETTO	FARNETTO	2,50/3,00	20
QUERCUS ILEX	LECCIO	2,50/3,00	20
QUERCUS PUBESCENS	ROVERELLA	2,50/3,00	20
QUERCUS PETRAE	ROVERELLA	2,50/3,00	20
QUERCUS ROBUR	FARNIA	2,50/3,00	20
QUERCUS SUBERA	SUGHERA	2,50/3,00	20
PINUS HALEPENSIS	PINO D'ALEPPO	3,00/3,50	20
PINUS PINEA	PINO DOMESTICO	3,00/3,50	20
PLATANUS OCCIDENTALIS	PLATANO	3,00/3,50	20
PRUNUS SERRULATA KANZAN	CILIEGIO DA FIORE	2,50/3,00	20
TILLIA EUROPEA	TIGLIO	3,00/3,50	20
ULMUS CAMPESTRIS	OLMO	2,50/3,00	20